



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 07/02/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 4 gennaio 2013, n. 1

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione per il Comparto G del Piano Regolatore Generale di Alezio (LE). Autorità procedente: Comune di Alezio.

L'anno 2013 addì 4 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 6242 del 19/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SER) con n. 4999 del 26/06/2012, il Servizio Regionale Urbanistica - scrivendo per conoscenza al Comune di Alezio e al Servizio Regionale Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica) - ricostruiva l'iter amministrativo del Piano di Lottizzazione (PdL) relativo al Comparto G del Piano Regolatore Generale (PRG) di Alezio, trasferendo allo scrivente la documentazione tecnico-amministrativa afferente al medesimo PdL (esclusivamente su supporto cartaceo).
- Con nota prot. SER n. 5470 del 06/07/2012, lo scrivente - in qualità di autorità competente per la VAS di cui alla parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, d.lgs. 152/2006) - faceva seguito alla predetta comunicazione del Servizio Regionale Urbanistica (che riceveva per conoscenza), invitando il Comune di Alezio, in quanto autorità procedente, a voler presentare formale istanza di assoggettabilità a VAS del PdL in oggetto, allegando la pertinente documentazione anche su supporto informatico.
- Con nota prot. n. 7457 del 20/07/2012, acquisita al prot. SER n. 6178 del 30/07/2012, il Comune di Alezio presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del PdL di cui trattasi, allegando la documentazione richiesta, anche su supporto informatico. In esito a tale integrazione, la documentazione tecnico-amministrativa cumulativamente acquisita agli atti dello scrivente risultava così composta:
 - corrispondenza intercorsa fra il Comune di Alezio e il Servizio Regionale Urbanistica;
 - deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) di Alezio n. 57 del 30/11/2010, recante adozione del PdL, e relativi allegati;
 - parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i. (nota prot. del Servizio Regionale Lavori Pubblici, Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/TA/LE) n. 29695 del 06/05/2011;
 - nota prot. dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 1803 del 16/02/2012;
 - relazione istruttoria sugli aspetti paesaggistici, resa con nota prot. del Servizio Regionale Assetto del Territorio n. 8982 del 07/11/2011 e integrata con nota prot. del Servizio Urbanistica Regionale n. 13452

del 18/11/2011;

- TAV. 1 Stralci: Aerofotogrammetrico, P.R.G., catastale, rilievo celerimetrico;
- TAV. 2 Stato dei luoghi;
- TAV. 3 Planimetria generale con zonizzazione; Standard edilizi - Aree da cedere;
- TAV. 4 Sagoma di massimo ingombro e distacco dai confini;
- TAV. 5 Individuazione dei lotti e unità minime di intervento;
- TAV. 6 Planivolumetria, Studi compositivi e tipologici;
- TAV. 7 Verifica Catastale
- Progetto preliminare (Progetto redatto ai sensi dell'art.18-19-20-21-22-23-24 del DPR nr. 554 del 21-12-1999)
 - TAV. 8.1 Viabilità e Parcheggi - profili e sezione tipo;
 - TAV. 8.2 Planimetria generale e particolari rete idrica;
 - TAV. 8.3 Planimetria generale e particolari rete fognatura nera;
 - TAV. 8.4 Planimetria generale e particolari rete gas;
 - TAV. 8.5 Planimetria generale e reti, particolari rete elettrica e pubblica illuminazione
 - TAV. 8.6 Relazione Tecnica Impianti;
 - TAV. 8.7 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - TAV. 8.8 Progetto Preliminare della zona omogenea F2-F4 da destinare a verde pubblico, mercato e parcheggi;
 - TAV. 8.9 Calcolo Sommario di Spesa Opere di Urbanizzazione Primarie e Secondarie
- ALL. A Relazione illustrativa e finanziaria;
- ALL. B Norme tecniche di attuazione; elenco ditte, tabella unità minime d'intervento e standard edilizi;
- ALL. C Schema di Convenzione;
- ALL. D Relazione sul P.U.T.T. e Studio di Fattibilità Ambientale;
- ALL. E Documentazione fotografica;
- ALL. F Relazione Geologica - Idrogeologica e Geotecnica
- Verifica di Assoggettabilità a VAS (corrispondente al Rapporto Ambientale Preliminare di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006, di seguito abbreviato in RAP).
 - Si precisa che la documentazione di cui ai primi 5 punti del precedente elenco risulta trasmessa esclusivamente su supporto cartaceo.
 - Con nota prot. SER n. 6862 del 31/08/2012, lo scrivente provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di Bacino della Puglia (AdBP);
 - Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità; Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
 - Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.
 - La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Alezio, invitato in qualità di autorità procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere proprie osservazioni e controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti.

- Con nota prot. n. 11534 del 28/09/2012, acquisita al prot. SER n. 8629 del 19/10/2012 (e inviata per competenza anche al Comune di Alezio), l'AdBP faceva presente che il PdL non riguarda aree interessate da vincoli del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'AdBP n. 39 del 30.11/2005, e ribadiva il contenuto della precedente nota prot. dell'AdBP n. 1803 del 16/02/2012 (inviata al Comune di Alezio), nella quale si evidenziava comunque "l'opportunità in fase esecutiva di adottare tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall'influenza della falda acquifera superficiale con escursione variabile del livello".
- Con nota prot. n. 131566 del 13/09/2012, acquisita al prot. SER n. 7509 del 19/09/2012 e inviata per conoscenza al Comune di Alezio, l'ASL di Lecce affermava di non ritenere che "l'attuazione di quanto previsto nel Piano in esame comporti impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone".

Considerato che:

- il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 180 dell'11/03/2003, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/04/2003.;
- il PRG di Alezio non è stato sottoposto a VAS;
- il PRG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso strumenti urbanistici esecutivi, fra i quali il PdL, la cui formazione è disciplinata dagli artt. da 19 a 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, come precisato agli artt. da 25-27 della medesima legge;
- il PdL relativo al Comparto G, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis del d.lgs. 152/2006, in virtù del quale si dispone lo svolgimento della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PRG di Alezio, di cui il PdL in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006. Di conseguenza, il PdL è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- con nota prot. del Servizio Regionale Lavori Pubblici (Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali di BR/TA/LE) n. 29695 del 06/05/2011, è stato reso il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
- con DGR 27 novembre 2012, n. 2490, è stato rilasciato il parere paesaggistico sul PdL relativo al comparto G del PRG di Alezio, ai sensi dell'art. 5.03 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748 del 15 Dicembre 2000.

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'autorità procedente è il Comune di Alezio;
- l'autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 emanato con DGR n. 981 del 13/06/2008);
- l'amministrazione preposta all'approvazione definitiva è il Comune di Alezio, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, in ragione del rinvio operato all'art. 27 della medesima legge.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai

soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS del PdL per il Comparto G del PRG di Alezio, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

1. Caratteristiche del Piano di lottizzazione per il Comparto G del PRG di Alezio

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il PdL per il Comparto G del PRG di Alezio, adottato con DCC di Alezio n. 57 del 30/11/2010. L'area interessata dal PdL è localizzata al margine est del centro abitato, delimitata da Via Nanni (a nord) e Via Pinto (a sud) e in adiacenza ad aree di completamento edilizio (a sud), al centro storico (a sud-est) e alla zona per edilizia economica e popolare (ad est).

Il comparto G del PRG di Alezio rientra nelle Zone classificate dal PRG come D3 "Aree per insediamenti misti", destinate ad attività commerciali e artigianali non nocive e compatibili con la residenza, con una quota massima del 50% di edilizia residenziale (come si evince dalla relazione tecnica allegata alla DCC di Alezio n. 57 del 30/11/2010). Il PdL interessa una superficie di circa 3,7 ha, e sviluppa una volumetria di progetto pari a circa 55.000 m³, in ragione di un indice di fabbricabilità territoriale di 1,5 m³/m². Una superficie complessiva di poco meno inferiore a 1,2 ha risulta destinata a servizi, con una dotazione di standard urbanistici corrispondente (calcolata tuttavia unicamente con riferimento ai 236 abitanti insediabili negli edifici a destinazione residenziale) di circa 50 m² per abitante. La Tab. 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi del PdL, in confronto alle corrispondenti previsioni del PRG.

L'assetto planovolumetrico risulta influenzato dalle previsioni del PRG (Tav. 8 "Piano dei Servizi") relative alla localizzazione di tre aree per servizi:

1. una piccola area per parcheggi (650 m²), a sud-est del comparto;
2. un parco di quartiere (5.000 m²) che occupa la fascia sud-occidentale;
3. un mercato (6.000 m²) nella fascia nord-orientale.

Inoltre, le seguenti preesistenze completano le condizioni di base per la progettazione:

1. alcuni edifici che occupano un'area di circa 1.600 m² (stralciata dal PdL) nell'angolo sud-est del comparto, obliterando parzialmente la via di PRG di collegamento alla zona per edilizia economica e popolare;
2. un immobile lungo la strada interpodereale esistente (realizzato su una superficie di 750 m²) nel rispetto degli indici prescritti, e integrato nel PdL.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di 28 lotti e 9 corpi di fabbrica disposti longitudinalmente lungo le due principali strade di piano che partono da Via Pinto a sud, raggiungendo la prima Via Nanni, e interrompendosi la seconda a livello dell'area destinata al mercato. Le tipologie edilizie previste sono di tipo estensivo (edifici isolati o a schiera), con la possibilità di realizzazione di due piani sul piano seminterrato, per una altezza massima di 8 m. Le attività commerciali e artigianali occupano il piano terra. Per la rete viaria è prevista una sezione tipo di larghezza complessiva di 10 m, comprensiva di un marciapiede per ogni lato della larghezza di 1,5 m. L'area è servita da rete idrica, fognante ed elettrica, Le condotte idrica e fognante e la linea di pubblica illuminazione saranno prolungate lungo l'asse viario di progetto.

Il PdL per il comparto G persegue l'obiettivo di assicurare il "completamento della maglia urbana caratterizzata dalla zona P.E.E.P., consentendo alle aree urbanizzate adiacenti di trovare soluzione agli annosi disagi di una periferia priva di ogni genere di servizio e di integrazione alla restante parte del territorio comunale" (RAP, pp. 10-11). Il comparto G costituirebbe il nuovo margine urbano nel contesto territoriale in cui si inserisce, atteso che nel cuneo compreso fra Via Nanni e il tessuto urbano esistente, ad ovest del comparto, si individuano una zona agricola in cui spiccano alcuni edifici rurali e ville suburbane di valore storico-testimoniale, e una fascia (parallela alla predetta strada) per attrezzature sportive e ricreative (PRG, Tav. 7).

Il PdL costituisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PdL non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di cui il PdL costituisce strumento attuativo. Il PdL è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PdL costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di lottizzazione per il comparto G del PRG di Alezio

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Laddove pertinente, le informazioni relative all'area direttamente interessata dalla variante e al contesto territoriale in cui si inserisce, sono state integrate con riferimento all'intero territorio comunale, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PdL per il comparto G del PRG di Alezio è localizzata al margine est del centro abitato, risulta sub-pianeggiante e si estende per circa 3,7 ha ad una quota di circa 55 m s.l.m. (RAP, pp. 8-11). Il sito in cui si inserisce l'area in oggetto rappresenta un cuneo di matrice agricola (caratterizzato in prevalenza da uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue) fra le due propaggini lungo le quali il centro urbano di Alezio si allunga verso nord-ovest (in direzione della stazione) e verso ovest (in direzione di Gallipoli). All'interno dell'area, gli usi del suolo si presentano estremamente frammentati in base alla classificazione della Carta tematica dell'uso del suolo (CTUS) incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (e derivata dalle ortofoto realizzate a partire dal volo aereo 2006-2007): si alternano uliveti, tessuto residenziale sparso, aree a pascolo naturale e praterie e seminativi semplici in aree non irrigue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici, non si segnalano emergenze censite nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'AdBP in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla convenzione approvata con DGR n. 1792/2007), la quale descrive la litologia come "Rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie)". L'intero territorio comunale è classificato come Zona 4, quella a più bassa pericolosità sismica, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004. Come chiarito dall'AdBP (con nota prot. n. 11534 del 28/09/2012, acquisita al prot. SER n. 8629 del 19/10/2012) il PdL non riguarda aree interessate da vincoli del PAI. Tuttavia, l'AdBP (in una propria precedente comunicazione all'autorità procedente, richiamata nella predetta nota e acquisita agli atti dello scrivente unitamente alla documentazione trasmessa dal Servizio Regionale Urbanistica) evidenziava la necessità di "adottare tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrate dall'influenza della falda acquifera superficiale con escursione variabile del livello". Il PUTT/P segnala un ciglio di scarpata in prossimità del margine sudorientale del comparto, che tuttavia nel RAP (p. 11) viene riferito ad un "salto di quota dovuto alla sistemazione dell'asse stradale via Roma, realizzato agli inizi del secolo scorso, che collegando Sannicola a Gallipoli attraversa il centro abitato di Alezio".

In merito al patrimonio culturale, l'area interessata dal PdL è interamente compresa:

- in un ampio Ambito Territoriale Esteso (ATE) “D - di valore relativo” che si estende su gran parte del territorio comunale di Alezio, così come individuato nel PUTT/P;

- in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 in virtù di una Dichiarazione di interesse pubblico ex art. 134 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (decreto dell’08/06/1973), secondo la quale la zona “... ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un quadro panoramico di non comune bellezza. Si tratta infatti di una ampia vallata di circa 40 chilometri, dolcemente degradante nei comuni circoscrivibili, ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono le libere e suggestive visioni dell’alternarsi del verde degli oliveti con quello dei vigneti”.

Lo stato dei luoghi è caratterizzato dai segni persistenti delle coltivazioni agrarie legnose - i lembi di un uliveto a sud-est del comparto e un agrumeto a nord-est (RAP, pp. 9-10). In effetti, nel parere paesaggistico reso ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P (con DGR 2490 del 27/11/2012), si rileva “... la presenza di un agrumeto denso di forma regolare sul margine nord-ovest, di alcuni esemplari di ulivo e di un viale alberato nella porzione sud della lottizzazione, i quali presentano peculiari valori paesaggistici”. Inoltre, si evidenziano 3 beni identificati dal PRG (Tav. 7) come “Edifici rurali e ville suburbane di valore storico e storico-testimoniale”, prossimi al comparto in direzione ovest. Infine, per inquadrare il territorio di interesse nella visione elaborata dal nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), la cui proposta è stata approvata con DGR n. 1 dell’11/01/2010, l’intero territorio comunale ricade nell’Ambito Paesaggistico 11 “Salento delle Serre”, e in particolare nella Figura Territoriale 11.1 “Il paesaggio delle Serre Ioniche”, dove il “complesso mosaico rurale è sotto una notevole pressione da parte della crescente dispersione insediativa”, e la cui riproducibilità appare garantita “impedendo le saldature urbane fra le reti di città, limitando e orientando l’espansione delle maggiori periferie urbane e l’occupazione degli spazi interclusi della campagna urbanizzata”, anche attraverso “la tutela e la valorizzazione dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco” (Proposta di PPTR, Elaborato 5 “Schede degli ambiti paesaggistici: Ambito 11, il Salento delle Serre”, p. 31).

Non si riscontrano valori naturalistici significativi (con specifico riferimento ai diversi istituti di tutela della natura di livello comunitario, nazionale e regionale), mentre una valenza ecologica diffusa può essere associata alla porzione di suolo (di ridotta estensione) classificata come “aree a pascolo naturale e praterie” nella CTUS (RAP, p. 9). L’intero territorio comunale si presenta particolarmente povero di elementi di naturalità, inserendosi in un’area vasta in cui i nodi della rete ecologica si attestano quasi esclusivamente lungo le coste e la connettività ecologica è assicurata nelle zone interne prevalentemente da aree frammentate a pascolo naturale e praterie, da lembi di boschi di conifere o latifoglie, o da corridoi che si impostano sugli elementi (anche residuali) del reticolo idrografico.

Con riferimento alla tutela delle acque e alla gestione del servizio idrico integrato, sono presenti una falda superficiale (a circa 3 m dal piano di campagna) e un acquifero profondo (a circa 50 m), contenuto nei Calcari di Altamura e sostenuto alla base dalle acque marine (All. F “Relazione Geologica - Idrogeologica e Geotecnica”, p. 33). L’acquifero profondo presenta una vulnerabilità media, con tempi di permanenza da 1 a 20 anni (ibid., p. 29). L’area interessata dal comparto, che afferisce all’Acquifero del Salento, è classificata come “soggetta a contaminazione salina” nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009 (ibid., p. 32). Lo stato dei servizi idrici nel territorio di Alezio è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES “La Puglia in cifre 2009” (p. 84): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 322.000 m³ (58 m³/abitante), con volumi quasi uguali (circa 325.000 m³) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. I reflui raccolti nel territorio comunale di Alezio afferiscono all’impianto di trattamento a servizio dell’agglomerato “Gallipoli” (comprendente anche i comuni di Tuglie e Sannicola, oltre a numerose frazioni e località), la cui potenzialità è di circa 80.000 abitanti equivalenti (AE), a fronte di un carico generato totale di circa 74.000 AE (PTA, All. 4.1.5 “Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani provincia di Lecce”, p. 49). Allo stato di fatto, il recapito è il Mare Jonio, e il livello di trattamento secondario, mentre nello

scenario definito nel PTA i limiti allo scarico sono quelli di cui alla Tabella 1. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, si richiama il riuso a scopi irrigui, attraverso il quale si prevede di recuperare circa 2.800.000 m³/anno (Allegato 14.1 al PTA, p. 12).

Fra le ulteriori considerazioni generali - riferite all'intero territorio comunale di Alezio, che si ritengono utili a valutare il contributo del PdL ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare quanto segue.

- Il territorio comunale, che si estende per circa 16,5 km² ed è popolato da 5.500 abitanti circa, presenta un'urbanizzazione relativamente compatta e limitati fenomeni di dispersione insediativa.

- La qualità dell'aria può essere considerata buona, in quanto Alezio ricade nelle zone D di mantenimento (nelle quali non si rilevano criticità né in riferimento al traffico veicolare, né in ragione della presenza di impianti produttivi soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006), così come identificate nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (di cui al regolamento regionale 6/2008). Assumendo a riferimento le rilevazioni effettuate dalle centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria prossime all'area in oggetto (localizzate due in territorio di Galatina e una a Maglie, ad una distanza di circa 15-20 km), si deduce una qualità dell'aria buona e l'assenza di giorni di superamento dei limiti di legge nell'anno in corso. Si osserva che Alezio è compreso nella Zona di Pianura, in base alla classificazione operata con DGR n. 2979 del 29 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 155/2010 a fini della valutazione della qualità dell'aria.

- A fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 37 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 12% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2007, n. 25, e pubblicati sul sito:

www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php), un dato inferiore a quello che si registra mediamente nella Provincia di Lecce.

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati sulla vendita di energia elettrica effettuata dall'ENEL nell'anno 2005 (IPRES "La Puglia in cifre 2006", p. 440), in base ai quali i consumi totali ad Alezio sfioravano gli 11 GWh, addebitabili per un 60% circa agli usi domestici, mentre fra quelli produttivi prevaleva il terziario (circa 3,5 GWh).

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione per il comparto G del PRG di Alezio

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del PdL in oggetto. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- il PdL attua le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, in virtù delle quali appaiono confermati il consolidamento di una forma urbana relativamente compatta e la prevenzione dei fenomeni di dispersione insediativa nella matrice agricola che caratterizza la maggior parte del territorio comunale;
- l'incremento della pressione antropica derivante dalla nuova urbanizzazione determinata dal PdL può essere stimato in base all'area direttamente interessata (circa 3 ha), alla volumetria edificabile (circa 55.000 m³) e agli abitanti insediabili (236, più gli addetti alle unità locali afferenti alle attività commerciali e artigianali).

Il RAP (pp. 10-19) analizza i seguenti possibili impatti sull'ambiente, in termini esclusivamente qualitativi, anticipando alcune misure di prevenzione, mitigazione e compensazione:

- le possibili alterazioni del deflusso superficiale delle acque meteoriche, che sono ritenute trascurabili in ragione delle previste opere di regimazione delle acque superficiali, unitamente al mantenimento di un elevato livello di permeabilità del suolo - assicurato dalla limitata percentuale della superficie coperta (circa il 15% della superficie territoriale - ma la superficie che risulterà impermeabilizzata sarà più ampia dovendosi considerare anche la viabilità, le aree per parcheggi e parte delle aree a servizi) nonché "dalla valorizzazione degli spazi a verde e dall'uso di sistemi di pavimentazione idonei" (RAP p. 9);

- la trasformazione del sistema botanico-vegetazionale, con particolare riferimento alle colture agrarie legnose richiamate in precedenza, riguardo alle quali si afferma tuttavia che "... alcuni alberi di ulivo che ricadono all'interno dell'area servizi ... saranno mantenuti nel loro sito attuale e la loro presenza caratterizzerà la stessa area a servizi di uso pubblico" (RAP, p. 13), mentre per "le altre essenze arboree, consistenti in alberi di agrumi, si provvederà, ove possibile, al loro mantenimento o alla ripiantumazione nelle aree a verde" (RAP, p. 9), mettendo altresì a dimora "essenze mediterranee all'interno degli spazi liberi del comparto" (RAP, p. 14);

- la qualità dell'ambiente urbano (con particolare riferimento agli agenti fisici), in merito alla quale si ritiene che "gli impatti sul sistema della viabilità e l'aumento del traffico veicolare, data l'entità degli interventi prodotti, non possano apportare incrementi significativi dell'inquinamento atmosferico ed acustico" e che la realizzazione degli interventi previsti nel PdL non inneschino un "deterioramento della qualità dell'aria" (RAP, pp. 10-14).

Ad integrazione di quanto sostenuto nel RAP (p. 15) secondo il quale "non ci si debba attendere impatti sensibili sull'assetto ambientale comunale e comunque impatti maggiori rispetto alle previsioni dell'attuale Piano Regolatore Generale vigente", si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del PdL in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del comparto (oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale, come definite in precedenza), nonché dei peculiari valori paesaggistici individuati nel parere paesaggistico (già reso con DGR n. 2490 del 27/11/2012), e di quelli storico-testimoniali rilevati in adiacenza al comparto G nella Tav. 7 del vigente PRG di Alezio;

2. gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti (anche speciali) e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;

3. qualità dell'ambiente urbano, per quanto concerne

a. clima acustico, anche in considerazione del fatto che non risulta agli atti la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447

b. mobilità sostenibile

c. dotazione di aree destinate a verde pubblico e servizi (mercato);

4. assetto territoriale, con particolare riferimento

a. alla sostanziale conferma di una forma di insediamento compatto, con le possibili implicazioni sulla prevenzione dei fenomeni di dispersione urbana

b. all'aumento delle superfici impermeabilizzate;

5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche, e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PdL per il comparto G del PRG di Alezio, anche alla luce dei fenomeni cumulativi derivanti dall'attuazione delle ulteriori previsioni insediative del PRG (con particolare riguardo al contesto territoriale in cui si inserisce il comparto in oggetto) siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "Piano di Lottizzazione per il comparto G del Piano Regolatore Generale di Alezio" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del d.lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale

strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del piano.

- In merito alle modalità di integrazione delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione contenute nel RAP e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento nel PdL, si modifichino gli elaborati del PdL al fine di recepire tutte le indicazioni del RAP, nonché le prescrizioni di cui al presente provvedimento direttamente afferenti all'impianto normativo del piano.

- In merito agli impatti sul patrimonio culturale:

- si verifichi la necessità di una rimodulazione delle previsioni plano-volumetriche, coerentemente con le prescrizioni del parere paesaggistico reso con DGR n. 2490 del 27/11/2012, al fine di salvaguardare i "peculiari valori paesaggistici" riscontrati;

- si promuovano modalità integrate di pianificazione attuativa e progettazione all'interno del contesto territoriale di inserimento del comparto G, con particolare riguardo al cuneo compreso fra Via Gallipoli e Via Nanni, al fine di salvaguardare i suoli agricoli esistenti e le relative caratteristiche botanico-vegetazionali e storico-testimoniali, migliorandone la fruibilità in connessione con il sistema di aree destinate a verde pubblico e privato ovvero ad attrezzature sportive e ricreative.

- In merito al clima acustico:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree - esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 (vigenti nelle more dell'approvazione della predetta classificazione);

- si produca una valutazione previsionale del clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 447/1995), in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali (lettera b, comma 2 dell'art. 8 della predetta legge), e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento acustico.

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle "aree soggette a contaminazione salina":

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- si elabori un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili - per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l'Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di

programmazione e pianificazione.

- Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:

- siano salvaguardate le alberature esistenti - facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

- qualora gli interventi realizzabili ai sensi del PdL prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso si tratti di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i.) - la cui effettiva presenza deve essere accertata anteriormente all'approvazione del PdL attraverso la predisposizione di una specifica relazione agronomica - la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 andrà inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del PdL il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

- Si prevedano azioni per la promozione della mobilità sostenibile all'interno del comparto, introducendo percorsi pedonali e ciclabili e garantendone la continuità funzionale, e promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo dell'intermodalità e delle connessioni con le altre aree del centro abitato.

- Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

- Si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", e assumendo a riferimenti tecnici per il miglioramento dell'apparato normativo e d'indirizzo del PdL:

- Il Protocollo Itaca Puglia per edifici residenziali

- il Protocollo Itaca Nazionale 2011 per edifici commerciali (versione maggio 2012), in particolare per la qualità ambientale indoor, il supporto all'uso di biciclette, e l'impatto sull'ambiente circostante.

- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata), prevedendo, se necessario, un sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti speciali, prodotti dalle attività insediate nelle aree a destinazione commerciale e artigianale.

- Si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare le erigende costruzioni ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall'influenza della falda acquifera superficiale con escursione variabile del livello, come prescritto dall'AdBP nella nota prot. n. 11534 del 28/09/2012, acquisita al prot. SER n. 8629 del 19/10/2012.

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del PdL da sottoporre alla definitiva approvazione.

- Si illustri, nell'atto definitivo di approvazione del PdL, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in

- materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18/12/2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione per il Comparto G del Piano Regolatore Generale di Alezio”;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte nel corso del procedimento di approvazione dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e del governo del territorio, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. e al d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’ amministrazione regionale”;

vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

visto il DPGR n. 161 del 22/02/2008, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” (Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici);

visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

visto l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

visti gli artt. 14 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

visto l’art. 21, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di escludere il “Piano di Lottizzazione per il Comparto G del Piano Regolatore Generale di Alezio” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Alezio;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto
